



44/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14764** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

P. L., nato a omissis il omissis, residente in omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Auriemma del Foro di Cassino e con lo stesso elettivamente domiciliato in Padova alla Via L. Pellizzo 39;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, contumace;

e contro

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l'Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;

letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Marta Santospagnuolo, l'avv. Baschino Alfio per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.;

ritenuto in

FATTO

Il sig. P. L., militare dell'Esercito italiano in quiescenza dal 22.07.2017, in servizio dal 26.04.1980, categoria sottufficiali in servizio permanente effettivo, numero di matricola omissis, specializzazione meccanico mezzi corazzati, allega di essere stato impiegato in numerose attività addestrative ed operative, sia sul territorio nazionale che all'estero.

Il ricorrente lamenta la ritenuta erronea determinazione dell'ammontare contributivo ai fini pensionistici e chiede l'accertamento del proprio diritto ad una *"maggiorazione del 18% delle accessorie non ancora corrisposte"*, oltre interessi e rivalutazione, senza ulteriori precisazioni.

Si è costituito in giudizio l'INPS eccependo la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo, oltre alla inammissibilità del ricorso per violazione del presupposto richiesto dall'art. 153 lett. b) D.Lgs. 174/2016 e per violazione del principio di infrazionabilità del credito. Sotto il primo profilo, la difesa di parte convenuta contesta all'attore di non aver proposto domanda in sede amministrativa per il ricalcolo della propria pensione prima di avviare il presente giudizio; sotto altro profilo, la difesa dell'INPS ritiene il ricorso inammissibile, in quanto l'attore risulta aver già convenuto l'Istituto previdenziale per ottenere il ricalcolo della propria pensione, con applicazione dell'art. 54, D.P.R. n. 1092/1973 (sentenza Corte dei conti Sez.giur. FVG n. 24/2019).

Nel merito, parte resistente contesta la fondatezza del ricorso ed eccepisce la prescrizione di qualsiasi eventuale differenza dovuta sui ratei di pensione percepiti oltre il quinquennio dalla notifica del ricorso, quindi dal data 26 maggio 2024.

All'udienza dell'11 dicembre 2024 i difensori delle parti hanno ribadito i contenuti e le conclusioni dei rispettivi atti difensivi; in particolare, la difesa del ricorrente ha ribadito che la maggiorazione retributiva invocata non è mai stata corrisposta al sig. P. durante gli anni di servizio e neppure successivamente.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero della difesa.

Nel merito, il presente giudizio ha ad oggetto il preteso ricalcolo della pensione percepita dal ricorrente, il quale rivendica, invero del tutto genericamente, una maggiorazione della propria retribuzione, mai riconosciuta dall'Amministrazione di appartenenza durante gli anni di servizio e quindi mai percepita sino ad oggi.

Ciò considerato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente esula dalla materia pensionistica, anche se il ricorrente richiede il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, in quanto la pretesa sostanziale formulata trova fondamento nelle prestazioni rese durante il servizio e quindi nello svolgimento del rapporto di lavoro (in

termini Cass. civ. SSUU n. 29396/2018).

La controversia esula quindi dalla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni dei pubblici dipendenti, e ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di lavoro di natura pubblicistica.

Ogni ulteriore questione rimane assorbita.

L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14764 del registro di segreteria:

dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice amministrativo;

nulla per le spese di lite.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 11 dicembre 2024.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 13/12/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

